

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 388 del 10 febbraio 2017

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).
Elenco ditte che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione e relative notifiche.**

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento ed il collaudo già approvato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il loro futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che l'area individuata nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e catastalmente identificata al foglio 30, mappale 140, è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate e allegata al decreto di cui sopra;

Rilevato che al momento dell'immissione in possesso, al Catasto terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), l'area identificata al Foglio 30, mappale 140, risultava intestata alla Sig.ra Covizzi Nilde, C.F. CVZNLD20C55C951V, nata a Concordia sulla Secchia (MO) in data 15/03/1920, proprietaria per 1000/1000;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha avuto notizia di atto di compravendita stipulato con atto notarile Repertorio n. 18406, Raccolta n. 2037, rilasciato in data 14/02/2014 dal notaio Giovanni Francesco Cristiano e registrato a Mirandola al n. 00664 serie IV il 17/07/1992, con il quale le imprese Immobiliare Quadrifoglio S.R.L., C.F. 01782470361, con sede in Piazza Roma n. 1 41033 Concordia sulla Secchia (MO) e Immobiliare San Paolo S.R.L., C.F. 01989070360, con

sede in Via Santi 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), in parti eguali e tra loro pro indiviso, risultano essere aventi causa nell'atto di compravendita dell'area identificata al foglio 30, mappale 140, dai dante causa Covizzi Nilde e Zanini Carlo;

Considerato che a seguito della notizia della compravendita di cui sopra l'indennità provvisoria è stata notificata anche alla Immobiliare Quadrifoglio S.R.L. e alla Immobiliare San Paolo S.R.L., in qualità di soggetti aventi causa dai Sigg. Covizzi Nilde e Zanini Carlo;

Dato atto che solo a seguito di voltura effettuata nell'anno 2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio da parte del notaio dott. Giovanni Francesco Cristiano del Distretto Notarile di Modena, le imprese Immobiliare Quadrifoglio S.R.L. e Immobiliare San Paolo S.R.L., soggetti aventi causa dei Sigg. Covizzi Nilde e Zanini Carlo, sono stati registrati in qualità di comproprietari in parti eguali e tra loro pro indiviso dell'area identificata al Catasto terreni del Comune di Mirandola (MO) al Foglio 30, mappale 140;

Rilevato che l'impresa Immobiliare San Paolo S.R.L., per la propria quota parte pari al 50% dell'area oggetto di esproprio, non ha dato alcun riscontro decorso il termine di trenta giorni alla notifica effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata, e che pertanto a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta e notificata alla ditta interessata deve pertanto ritenersi non concordata;

Considerato che a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria precedentemente notificata e relativa alla quota parte pari al 50% dell'area identificata al foglio 30, mappale 140, è risultata non concordata, e pertanto l'Autorità Espropriante, con decreto n. 206 del 25 gennaio 2017, ha disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità complessiva, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione e/o occupazione temporanea;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a notificare alla ditta con la quale non è stato raggiunto l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'invito ad avvalersi, qualora lo intenda, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e ss., D.P.R. n. 32/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che gli importi per le spese di notifica risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DECRETA

- 1) di dare atto che l'area oggetto di esproprio è identificata al Catasto Terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 140;
- 2) di dare atto che l'area di cui sopra, a seguito dell'aggiornamento delle risultanze catastali conseguenti all'atto di compravendita stipulato con atto notarile Repertorio n. 18406, Raccolta n. 2037, rilasciato in data 14/02/2014 dal notaio Giovanni Francesco Cristiano e registrato a Mirandola (MO) al n. 00664, serie IV, in data 17/07/1992, risulta di proprietà delle seguenti imprese, in parti uguali e tra loro pro indiviso:
 - Immobiliare Quadrifoglio S.R.L., C.F. 01782470361, con sede in Piazza Roma n. 1, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), per la quota di 1/2;
 - Immobiliare San Paolo S.R.L., C.F. 01989070360, con sede in Via Santi 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), per la quota di 1/2;
- 3) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione nei confronti sola impresa Immobiliare San Paolo S.R.L., poiché non accettante l'indennità provvisoria notificata, come segue:

LOTTO/ AREA	COMUNE	DITTA	FOGLIO	MAPPALE
PMAR 7	Concordia sulla Secchia (MO)	Immobiliare San Paolo S.R.L., C.F. 01989070360, con sede in Via Santi 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), comproprietà per 1/2	30	140

- 4) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., alla notificazione nelle forme degli atti processuali civili, all'impresa riportata nell'elenco che precede, l'invito ad avvalersi, qualora lo intenda, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- 5) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti, che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 6) di dare atto che gli importi per le spese di notifica risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)